

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

E

**AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA –
INVITALIA S.P.A.**

Il **Ministro per la pubblica amministrazione**, On. Prof. Renato Brunetta, con Uffici nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri in Corso Vittorio Emanuele II n. 116 – 00186 Roma;

Cassa depositi e prestiti, società per azioni, con sede in Roma, Via Goito n. 4, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 i.v., iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 80199230584, partita IVA 07756511007, rappresentata dall'Amministratore Delegato dott. Dario Scannapieco, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito, “**CDP**”),

E

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia S.p.A., con sede in Roma, Via Calabria n. 46, codice fiscale 05678721001, rappresentata dall'Amministratore Delegato dott. Bernardo Mattarella, domiciliato per la carica presso la suindicata sede (di seguito, “**Invitalia**”)

(ciascuna, singolarmente, la “**Parte**” e, congiuntamente, le “**Parti**”).

VISTI

1. la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
2. il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modifiche e integrazioni;
3. il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
4. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri” e successive modifiche e


fm *BS*

integrazioni e, in particolare, l'articolo 14 relativo alla struttura e alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica;

5. il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 24 luglio 2020 recante "Organizzazione interna del Dipartimento della funzione pubblica", registrato dalla Corte dei conti in data 13 agosto 2020, prot. n. 1842, come modificato con successivo decreto del 15 luglio 2022 registrato dalla Corte dei Conti in data 11 agosto 2022, prot. n.2131;
6. il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 marzo 2021, Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2021, al n. 671, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione on. prof. Renato Brunetta è stato delegato ad esercitare le funzioni di coordinamento e di indirizzo, promuovendo ogni necessaria iniziativa anche normativa e di codificazione, nonché le connesse funzioni amministrative, di vigilanza e verifica, ed ogni altra funzione attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, in materia, tra l'altro, di formazione, di aggiornamento professionale e di sviluppo del personale delle pubbliche amministrazioni, di programmazione e gestione delle risorse nazionali ed europee assegnate e destinate alla formazione, e di definizione di programmi generali e unitari dell'alta formazione per i dirigenti pubblici, nonché dell'aggiornamento professionale e della specializzazione dei dipendenti pubblici;
7. il citato d.P.C.M. 15 marzo 2021, il quale prevede, altresì, che il Ministro per la pubblica amministrazione, per lo svolgimento delle funzioni delegate, si avvalga del Dipartimento della funzione pubblica (di seguito, per brevità, anche solo "DFP");
8. il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2021, registrato alla Corte dei conti in data 13 aprile 2021, al n. 796, con il quale è stato conferito al dott. Marcello Fiori l'incarico di Capo Dipartimento della funzione pubblica;
9. il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;
10. il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del 4 ottobre 2021, con cui è stata costituita, presso il DFP, l'Unità di missione per il coordinamento attuativo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n.101.

PREMESSO CHE

1. il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (di seguito il "**Regolamento 2021/241**") ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che rappresenta il più importante strumento del *Next Generation EU* per sostenere gli Stati membri dell'Unione europea nell'affrontare l'impatto economico e sociale della pandemia da COVID-19, garantendo, nel contempo, le transizioni verde e digitale delle economie e delle società dei Paesi europei;
2. il Regolamento 2021/241 prevede che gli Stati membri possano presentare alla Commissione europea i rispettivi Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza nei termini e secondo le modalità indicate dal medesimo Regolamento 2021/241 e che, nell'ambito di tali piani, gli Stati membri possano definire i programmi di riforme e investimenti da avviare entro il 2026;



3. con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito il "PNRR"), all'interno del quale sono indicati, in relazione a ciascun investimento e riforma in esso previsti, precisi milestone e target cadenzati temporalmente, al cui conseguimento è legata l'assegnazione delle relative risorse. Il 21 dicembre 2021, con *Operational Arrangements* (OA) - Ref Ares (2021) 7947180, la Commissione europea e l'Italia hanno poi stabilito meccanismi di verifica periodica relativi al conseguimento dei suddetti milestone e target;
4. il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101/2021, ha istituito il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (di seguito il "PNC"), finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
5. l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (di seguito il "D.L. n. 77/2021"), prevede che le amministrazioni pubbliche alle quali è affidata la realizzazione attuativa degli interventi previsti nel PNRR possono avvalersi del supporto tecnico-operativo delle società a prevalente partecipazione pubblica;
6. ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 77/2021, per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR, e dai cicli di programmazione nazionale e dell'Unione Europea 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi, inoltre, del supporto tecnico-operativo di Invitalia in qualità di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
7. l'articolo 10, comma 7-*quinquies*, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (di seguito il "D.L. n. 121/2021"), al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal PNRR, prevede, *inter alia*, che: i) le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 possono avvalersi direttamente di CDP e, per il suo tramite, di società da essa direttamente o indirettamente controllate, per attività di assistenza e supporto tecnico-operativo, per la gestione di fondi e per attività a queste connesse, strumentali o accessorie; ii) tali attività sono regolate in apposite convenzioni, anche in relazione alla remunerazione delle stesse, concluse sulla base e in conformità all'accordo quadro stipulato tra il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il "MEF") e CDP;
8. in data 23 dicembre 2021, il MEF e CDP hanno stipulato l'accordo quadro di cui alla precedente premessa, registrato dalla Corte dei Conti in data 10 febbraio 2021 (di seguito, l'"**Accordo Quadro**"), che prevede, tra l'altro che CDP può fornire supporto e affiancamento alle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR e, per il loro tramite, ai soggetti attuatori, attraverso piani operativi annuali definiti di intesa con il MEF e l'amministrazione centrale titolare degli interventi, con copertura dei costi a carico del MEF (i "**Piani delle Attività**");
9. in data 8 febbraio 2022, il MEF e Invitalia hanno sottoscritto una convenzione, registrata dalla Corte dei Conti in data 27 maggio 2022 con la quale lo stesso MEF rende disponibile alle amministrazioni centrali titolari di interventi e per il loro tramite ai soggetti attuatori, il supporto tecnico operativo di Invitalia al fine di sostenere e accelerare la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR (di seguito, la "**Convenzione MEF-Invitalia**"), attraverso Piani delle Attività annuali definiti d'intesa con il MEF e l'amministrazione centrale titolare degli interventi, con copertura dei costi a carico del MEF;



10. in data 16 maggio 2022, Invitalia e CDP hanno sottoscritto un protocollo d'intesa in attuazione delle rispettive *mission* istituzionali e in coordinamento con il MEF, in coerenza con i termini di cui all'Accordo Quadro MEF-CDP ed alla Convenzione MEF-Invitalia, e al fine di definire i rispettivi ambiti di attività per il supporto tecnico-operativo e l'assistenza tecnica, attivabili mediante la piattaforma di servizi di cui al successivo punto 11, per sviluppare attività di collaborazione e sinergia istituzionale finalizzate ad accelerare la realizzazione delle iniziative previste e/o finanziate, tra l'altro, dal PNRR, e dal programma *React-EU*;

11. nell'ambito delle iniziative di assistenza tecnico-operativa coordinate dal MEF, è stata attivata la Piattaforma di servizi CDP/Invitalia/MedioCredito Centrale, denominata "**Capacity Italy**" per il supporto e l'assistenza tecnica a Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni nell'attuazione del PNRR, focalizzata sui c.d. "interventi a regia", che prevedono il coinvolgimento di enti territoriali nella fase di attuazione (di seguito, la "**Piattaforma di Servizi**");

12. con riferimento al Ministro per la pubblica amministrazione:

- il PNRR, nell'ambito della Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo) Componente 1 (Digitalizzazione, innovazione e sicurezza della pubblica amministrazione), prevede, tra l'altro, una strategia di intervento per il miglioramento, in termini di efficienza e di efficacia, delle amministrazioni pubbliche tramite il rafforzamento delle competenze del capitale umano delle amministrazioni stesse, la semplificazione delle procedure complesse e il potenziamento della capacità amministrativa anche in prospettiva della attuazione degli interventi del PNRR;
- in tale ambito, il Ministro per la pubblica amministrazione:
 - è titolare, in particolare, dei seguenti sub-investimenti: 2.1.1 Creazione di una piattaforma unica di reclutamento; 2.1.2 Procedure per l'assunzione di profili tecnici; 2.2.1 Assistenza tecnica a livello centrale e locale; 2.2.2 Semplificazione e standardizzazione delle procedure; 2.2.3: Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE); 2.2.4: Monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione; 2.2.5: Amministrazione pubblica orientata ai risultati; 2.3.1: Riforma del mercato del lavoro della PA; 2.3.1: Investimenti in istruzione e formazione; 2.3.2: Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro (le "**Iniziative Rilevanti**");
 - intende, più in generale, promuovere e sostenere il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze del personale in servizio nelle pubbliche amministrazioni, al fine di garantire il miglioramento della capacità amministrativa e la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese;

13. con riferimento a CDP:

- la missione istituzionale di CDP – società partecipata al 82,77% dal MEF – è la promozione dello sviluppo economico e sociale del Paese attraverso, tra l'altro, il sostegno finanziario agli enti territoriali e pubblici, alle infrastrutture, ai processi di crescita delle imprese italiane, come previsto, tra l'altro, dall'articolo 5 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (il "**D.L. n. 269/2003**") e dal proprio Statuto;
- a tal fine, CDP, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del D.L. n. 269/2003 e dell'articolo 3, comma 1, lettera (G), dello Statuto, può anche fornire servizi di assistenza e consulenza in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico;



- l'art. 1, comma 826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)*”), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3, del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 *final*) della Commissione del 22 luglio 2015;

14. con riferimento ad Invitalia:

- per Invitalia ricorrono le condizioni previste dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (il “**Codice dei Contratti Pubblici**”), atteso che la società medesima, oltre ad essere partecipata al 100% dal MEF, è assoggettata, ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 1999 n. 1 e ss.mm.ii, e dell'articolo 1, commi da 460 a 464, della legge n. 296 del 2006, al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo economico che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni centrali dello Stato, e che la stessa società, per espressa disposizione statutaria è obbligata ad effettuare oltre l'80% del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato;
- Invitalia è una società *in house* al Governo così come previsto dalla delibera dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) n. 484/2018, le cui azioni sono interamente detenute dal MEF, che si avvale prevalentemente di risorse pubbliche al fine di, *inter alia*, (i) dare impulso alla crescita economica del Paese e puntare sui settori strategici per lo sviluppo e l'occupazione; (ii) gestire gli incentivi nazionali che favoriscono la nascita di nuove imprese e le *startup* innovative; (iii) finanziare i progetti grandi e piccoli, rivolgendosi agli imprenditori con concreti piani di sviluppo, soprattutto nei settori innovativi e ad alto valore aggiunto; e (iv) offrire servizi alla pubblica amministrazione per accelerare la spesa dei fondi comunitari e nazionali e per la valorizzazione dei beni culturali;
- l'articolo 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 marzo 2012, n. 27, prevede che, per accelerare la realizzazione degli interventi ivi previsti, le amministrazioni possano avvalersi di Invitalia, mediante apposite convenzioni, per tutte le attività economiche, finanziarie e tecniche nonché in qualità di centrale di committenza;
- l'articolo 38, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, ha iscritto Invitalia di diritto nell'elenco istituito presso l'ANAC delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
- in data 17 gennaio 2022 il MEF ha emanato la Direttiva recante la “Definizione dei contenuti minimi delle convenzioni tra le società *in house* statali e le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, per il tramite delle amministrazioni centrali dello Stato”;

CONSIDERATO CHE

- le azioni e gli interventi di rafforzamento della capacità amministrativa assegnati alla titolarità del Ministro per la Pubblica Amministrazione costituiscono una leva strategica per la modernizzazione dell'azione amministrativa, nonché per la realizzazione di effettivi miglioramenti qualitativi dei servizi ai cittadini e alle imprese;
- la definizione e la progettazione di tali interventi presuppone una procedura di progettazione, rilevazione e analisi dei fabbisogni del capitale umano attualmente in servizio e in corso di reclutamento;

for

MB

4

- in tale contesto, d'intesa con il MEF, potranno essere attivate specifiche azioni di supporto tecnico operativo a favore del Ministro per la pubblica amministrazione e del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le Parti hanno comune interesse a cooperare nelle attività di avvio, di coordinamento e di indirizzo dei citati sub-investimenti, anche al fine della definizione di procedure e strumenti di selezione e realizzazione dei relativi progetti;
- alla luce di quanto richiamato nelle precedenti premesse, le Parti intendono sviluppare attività di cooperazione e sinergia istituzionale finalizzate ad accelerare la realizzazione delle Iniziative rilevanti, attraverso forme di immediata collaborazione nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative di legge, e, intendono, pertanto, sottoscrivere il presente protocollo per meglio disciplinare i reciproci rapporti (il "**Protocollo**").

TUTTO CIÒ VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO,

le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il presente Protocollo disciplina, per quanto non già regolato dai Piani delle Attività sottoscritti o da sottoscrivere ai sensi dell'Accordo Quadro e della Convenzione MEF-Invitalia, i termini della collaborazione fra le Parti, nel rispetto dei reciproci fini istituzionali e del quadro normativo di riferimento, al fine di concordare forme di assistenza e supporto tecnico-operativo da parte di CDP e di Invitalia in favore del Ministro per la pubblica amministrazione e del DFP per l'attuazione delle Iniziative Rilevanti e degli investimenti di capacity building di cui alla premessa 12.
2. A tal fine, le Parti si impegnano a realizzare le seguenti attività di interesse comune (le "**Attività**"):
 - a) supportare il Ministro per la pubblica amministrazione ed il DFP nell'attuazione degli investimenti di capacity building incluso il rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso il supporto nelle interlocuzioni con i beneficiari e i principali stakeholder e il supporto tecnico operativo ai fini della definizione, avvio e attuazione delle relative procedure, da realizzarsi nell'ambito delle attività codificate nei Piani delle Attività ovvero, se necessarie ulteriori misure di supporto rispetto a quelle previste nei Piani delle Attività, nell'ambito di apposite convenzioni o accordi da stipularsi ai sensi della

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a cursive 'for', and the signature on the right is a stylized, illegible mark.

normativa vigente;

- b) collaborare nello studio e strutturazione di eventuali nuove modalità di utilizzo della Piattaforma di Servizi Capacity Italy, previa intesa con il MEF, per la maggiore divulgazione ed efficacia delle misure di cui è titolare il Ministro per la pubblica amministrazione;
 - c) collaborare per definire eventuali ulteriori accordi e forme di assistenza tecnico-operativa di CDP e Invitalia in favore del Ministro, per l'attuazione degli investimenti e delle riforme di capacity building di competenza di quest'ultimo, da formalizzare con appositi atti, convenzioni, accordi attuativi o protocolli, comunque denominati, volti a declinare le attività delle Parti e la relativa copertura finanziaria, nel rispetto dei fini istituzionali perseguiti dalle Parti stesse e del quadro normativo di riferimento.
3. Le Parti si impegnano a mettere a disposizione le risorse umane, logistiche e strumentali disponibili in funzione delle esigenze operative del presente Protocollo.
 4. Eventuali attività di assistenza e supporto tecnico-operativo ulteriori rispetto a quelle codificate nei Piani di Attività saranno rese da parte di CDP e di Invitalia nei limiti di quanto concordato ai sensi del precedente comma 2, punto c);
 5. Resta inteso che, di comune accordo scritto tra le Parti, l'oggetto del presente Protocollo potrà essere modificato o integrato nella maniera più opportuna, in qualsiasi momento, in dipendenza delle esigenze di volta in volta rilevanti.
 6. La sottoscrizione del presente Protocollo non pregiudica, né modifica gli eventuali accordi che le Parti prenderanno o abbiano già preso in sede di sottoscrizione dei Piani delle Attività secondo i termini e le modalità definite nell'Accordo Quadro e nella Convenzione MEF-Invitalia. In caso di difformità tra le clausole del presente protocollo e le clausole previste dai Piani delle Attività e relative discipline operative, queste ultime sono da considerarsi prevalenti.

Articolo 3

(Remunerazione e rimborso spese)

1. Dal presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ciascuna Parte sosterrà interamente tutti i costi e/o le spese da essa stessa generate. Resta inteso che, laddove le attività svolte dalle Parti in attuazione del presente Protocollo rientrino nell'ambito dei Piani delle Attività approvati da parte del MEF, eventuali costi e/o spese saranno oggetto di rimborso secondo i termini e le modalità definite nell'Accordo Quadro e nella Convenzione MEF-Invitalia.
2. In ogni caso, le Parti potranno concordare eventuali rimborsi o remunerazioni nell'ambito degli atti, convenzioni, accordi attuativi o protocolli, comunque denominati, di cui al precedente art. 2, comma 2, punto a) e c).

Articolo 4

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha la durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, salvo eventuale proroga da concordare per iscritto tra le Parti, con un preavviso minimo di 3 mesi. Le Parti potranno terminare la collaborazione definita nel presente Protocollo in qualsiasi momento, salvo ragionevole preavviso scritto e, comunque, non

for

CG
df

inferiore a 30 (trenta) giorni.

2. La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura (ivi inclusi danni, costi od oneri) in favore di alcuna delle Parti.

Articolo 5

(Effetti tra le Parti)

1. Il presente Protocollo non disciplina impegni contrattuali la cui violazione è soggetta a sanzione e regola bensì i principi di una cooperazione in funzione dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione delle Iniziative Rilevanti. Le Parti si danno quindi espressamente atto che il presente Protocollo non è vincolante e non crea alcuna obbligazione in capo alle Parti, salvo quanto stabilito agli articoli 6 e 9, né alcun vincolo tra le stesse.
2. Ciascuna Parte assumerà ogni decisione relativa al presente Protocollo in piena autonomia, svolgendo le opportune analisi e valutazioni nella propria esclusiva discrezionalità. In nessun caso, gli effetti derivanti dalle decisioni e dalle iniziative assunte da una delle Parti potranno essere imputati a nessuna delle altre e, pertanto, in capo alla medesima non potrà sorgere alcuna responsabilità per le attività di cui al presente Protocollo. Dunque, le Parti concordano che in capo a ciascuna di esse, ai rispettivi amministratori e dipendenti non potrà sorgere alcuna responsabilità per perdite, danni, costi, responsabilità o spese (incluse le spese legali) che l'altra Parte possa subire o sostenere in relazione alle Attività ed alla loro esecuzione.
3. Le Parti valuteranno l'adozione di tutte le misure necessarie per evitare, eliminare o affrontare adeguatamente qualsiasi fatto o circostanza che possa dar luogo ad un conflitto di interessi nell'esecuzione delle attività di cui al presente Protocollo. Le Parti dovranno garantire uno scambio informativo tempestivo qualora, durante lo svolgimento delle attività, sorgano eventuali conflitti di interesse.

Articolo 6

(Confidenzialità e trattamento dei dati personali)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, le Parti si impegnano reciprocamente a non divulgare a terzi (fatta eccezione per i rispettivi Consulenti e per i soci delle Parti) i dati, le informazioni e i documenti ricevuti per il perseguimento delle finalità previste nel presente Protocollo, salvo reciproco accordo ed unicamente nei limiti necessari per lo svolgimento delle Attività sopra richiamate e salvi i soggetti nei confronti dei quali la divulgazione sia dovuta o richiesta da parte di un'autorità governativa, bancaria, fiscale, regolamentare, o amministrativa, giudiziaria, o di vigilanza, di qualsiasi natura e/o organi di controllo (interni ed esterni) o nel caso sia prevista ai sensi di leggi o regolamenti applicabili ovvero per ordine dell'Autorità amministrativa o giudiziaria.
2. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali relativi al presente Protocollo in conformità al Regolamento UE n. 679/2016, al D.lgs. n. 196/2003 e al D.lgs. n. 101/2018, nonché ai provvedimenti dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con successivi accordi, le Parti determineranno le rispettive responsabilità in merito ai trattamenti dei dati personali che dovessero derivare dall'attuazione del presente Protocollo.



Articolo 7

(Pubblicità)

1. Le Parti potranno pubblicizzare la sottoscrizione del presente Protocollo e le risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti internet, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, concordandone preventivamente i relativi contenuti.

Articolo 8

(Trattamento fiscale)

1. Il presente Protocollo è soggetto all'imposta di registro solo in caso d'uso e con imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte seconda del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 9

(Clausola di salvaguardia)

1. CDP dichiara di essersi dotata di un codice etico (il “**Codice Etico CDP**”), di un modello organizzativo ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (il “**Modello Organizzativo**”), e di una policy di gruppo anticorruzione consultabili sul proprio sito internet, www.cdp.it, (la “**Policy Anticorruzione**”) alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione del presente Protocollo.
2. Il Ministro per la pubblica amministrazione dichiara di aver preso visione del Codice Etico CDP, del Modello Organizzativo e della Policy Anticorruzione, disponibili sul sito internet di CDP, di conoscerne integralmente il contenuto e si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico CDP, nel Modello Organizzativo e nella Policy Anticorruzione:
 - (a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a);
e
 - (c) collaboratori esterni di CDP.
3. Invitalia dichiara di essersi dotata di un codice etico (il “**Codice Etico Invitalia**”), di un modello organizzativo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il “**Modello Organizzativo 231 Invitalia**”) e di un Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, consultabili sul proprio sito internet, www.invitalia.it, alle cui disposizioni saranno conformati i comportamenti nell'attuazione del presente Protocollo.
4. Il Ministero per la pubblica amministrazione dichiara di aver preso visione del Codice Etico Invitalia, del Modello Organizzativo 231 Invitalia e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponibili sul sito internet di Invitalia, di conoscerne integralmente il contenuto e si impegna a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare a violare i principi specificati nel Codice Etico Invitalia, nel Modello Organizzativo 231 Invitalia e nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

for

103

4

- (a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, o di direzione di Invitalia o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - (b) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera (a);
e
 - (c) collaboratori esterni di Invitalia.
5. Le Parti convengono che l'inosservanza per quanto direttamente applicabili, da parte di una di esse, di una qualsiasi delle previsioni delle suddette normative accertata con sentenza di condanna passata in giudicato configurerà un grave inadempimento degli obblighi di cui al presente Protocollo e, conseguentemente, legittimerà l'altra Parte a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Articolo 10

(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo devono essere effettuate per iscritto e inviate tramite posta elettronica, posta elettronica certificata, o mediante qualsiasi altro mezzo idoneo a consentirne la prova dell'avvenuta ricezione ai seguenti recapiti:

- **per il Ministro per la pubblica amministrazione**

Alla c.a.: Direttore Unità di Missione per il coordinamento attuativo del PNRR, Dott. Valerio Iossa

e-mail: v.iossa@governo.it

PEC: protocollo_dfp@mailbox.governo.it

- **per Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Alla c.a.: Responsabile Advisory, Ing. Lorenzo Fidato.

e-mail: lorenzo.fidato@cdp.it

PEC: cdpspa@pec.cdp.it

- **per Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA S.p.A.**

Alla c.a.: Responsabile Funzione Investimenti Pubblici, Avv. Giovanni Portaluri

e-mail: gportaluri@invitalia.it

PEC: investmentipubblici@postacert.invitalia.it

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized 'G' or 'Giovanni', and the signature on the right is a stylized 'B' or 'Boris'.

Articolo 11


(Legge applicabile e foro competente)

1. Il presente Protocollo, i suoi contenuti, applicazione, interpretazione e le relazioni tra le Parti sono regolati dal diritto italiano.
2. Le Parti concordano di sottoporre qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le stesse in relazione o in dipendenza del presente Protocollo in via esclusiva al Foro di Roma, ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di rito.

Letto, approvato e sottoscritto in Roma il 4 ottobre 2022.


MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

On. Prof. Renato Brunetta



CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Dott. Dario Scannapieco



**AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA –
INVITALIA S.P.A.**

Dott. Bernardo Mattarella

